



Accordo tra la Regione del Veneto e Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale – ARPA del Veneto”, ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241/1990, per l’attuazione di attività di interesse comune concernenti la “Disciplina degli effluenti di allevamento e fertilizzanti azotati: strumenti per il coordinamento e la rilevazione dei controlli”

Regione del Veneto (di seguito solamente “Regione”), con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, codice fiscale 02392630279, rappresentata da _____, nella sua qualità di Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca, domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Ente;

e

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto (di seguito ARPAV), con sede legale in Padova, Via Ospedale Civile n. 24 – 35121, codice fiscale 92111430283, rappresentata, agli effetti del presente atto, da _____, nella sua qualità di Commissario Straordinario, in base ai poteri conferiti con DCRV n. ___ del __ __ ____, domiciliato per la Sua carica presso la sede dell’ARPAV

premesse che:

- la Regione, in attuazione di quanto stabilito dal D. Lgs. 3.4.2006, n. 152, che ha recepito la direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati), ha messo in atto il Programma d’Azione per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento da nitrati di fonte agricola nelle zone vulnerabili del Veneto (DGR n. 1835/2016, allegato A) a seguito dell’esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui al D. Lgs. n. 152/2006;
- la legge regionale n. 33/85, all’articolo 16, comma 6, prevede che la Regione eserciti funzioni di coordinamento e di alta vigilanza su controlli in materia ambientale;
- il Programma d’Azione vigente prevede, altresì, che la Regione avvalendosi dei riscontri sui controlli annualmente svolti da AVEPA, ARPAV, Carabinieri – Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (CUTFAA), e degli altri Organi aventi funzioni di vigilanza ambientale, fornisca le informazioni sui controlli da trasmettere al Ministero per la Tutela dell’Ambiente del Territorio e del Mare nella “Relazione integrativa sul monitoraggio ex articolo 10 della direttiva 91/676/CEE”;
- ARPAV agisce in funzione della prevenzione e del controllo ambientale, con particolare competenza ed esperienza nell’organizzazione dei criteri di controllo e nell’effettuazione delle ispezioni aziendali, e fornisce altresì il supporto tecnico-scientifico per la valutazione degli impatti sull’ambiente determinati dal sistema agricolo e agroalimentare del Veneto;
- ARPAV è Ente con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dalla Regione, dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria, con competenza scientifica nel settore agricolo, forestale, e ambientale. In particolare ARPAV, per il tramite degli Osservatori, svolge funzioni di supporto scientifico in relazione all’applicazione delle politiche ambientali, nell’interesse della Regione, delle Province e delle altre pubbliche Amministrazioni;
- con la deliberazione n. _____ del _____ la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Accordo con ARPAV e il “Programma delle attività. Disciplina degli effluenti di allevamento e fertilizzanti azotati: strumenti per il coordinamento e la rilevazione dei controlli” (di seguito solamente “Programma”);
- la Regione e ARPAV ritengono che una stretta collaborazione possa migliorare i risultati delle attività di controllo, mediante la comune analisi degli strumenti e dei criteri tecnici adottati, contribuendo altresì ad un più efficace raggiungimento degli obiettivi strategici di salvaguardia ambientale programmati dall’Unione europea;

ritenuto che

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare all’articolo 15, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;



166e1aab



- gli “Accordi tra Pubbliche Amministrazioni”, ai sensi del citato articolo 15 della legge n. 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna Amministrazione è portatrice. Un Accordo tra Amministrazioni pubbliche rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 della legge n. 241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle Parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;
- la Regione e ARPAV sono Soggetti cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti per i settori ambientale e primario, attribuendo competenze diverse per ampiezza e prospettiva ed in parte complementari, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati delle attività istituzionali da svolgere;
- la numerosa produzione normativa in tema di tutela dell’ambiente e le modalità di applicazione dei controlli svolti dalle diverse Autorità competenti richiedono un comune sforzo di approfondimento e di coordinamento, anche al fine di raggiungere la più ampia uniformità interpretativa;
- la collaborazione tra la Regione e ARPAV sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione;
- per l’attuazione dell’attività indicata in premessa si ritiene opportuno formalizzare la collaborazione mediante stipula di un Accordo con il quale si definiscono, tra l’altro, le attività da realizzare, i tempi e le risorse previste.

**TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

**Articolo 1
(Finalità e Motivazioni)**

1. Le premesse costituiscono motivazione, parte integrante e sostanziale al presente schema di Accordo, unitamente al progetto del Programma delle attività concernente la “Disciplina effluenti di allevamento e fertilizzanti azotati: strumenti per il coordinamento e la rilevazione dei controlli”.

2. Le Parti firmatarie del presente Accordo si impegnano a collaborare reciprocamente allo scopo di svolgere un’attività di comune interesse, concernente lo sviluppo degli strumenti informatici, tecnici e organizzativi da utilizzare per la realizzazione dei controlli ambientali, la classificazione e il trattamento delle informazioni sui controlli amministrativi e ambientali medesimi, in materia di uso agronomico degli effluenti di allevamento e digestati.

3. L’attività prevista concorre a favorire il rafforzamento dei compiti di controllo ambientale delegati dalla Regione alle Istituzioni pubbliche a supporto delle attività svolte sui territori e negli ambiti tecnici di competenza per il monitoraggio e il controllo degli impatti ambientali derivanti sia dalle attività produttive agricole sulle matrici ambientali.

**Articolo 2
(Attività)**

1. Le attività da realizzare sono specificatamente descritte nelle seguenti azioni:
 - a) ricognizione degli strumenti tecnico-amministrativi e organizzativi e delle modalità di controllo adottati dagli Enti preposti e quantificazione dei controlli su base annuale e territoriale;
 - b) allestimento della documentazione tecnico-organizzativa che specifica il fabbisogno di elementi di controllo da implementare, con approfondimento, per ciascun elemento di controllo, dei criteri sostanziali che ne assicurano la conformità alla norma e la corretta valutazione/interpretazione;
 - c) confronto delle informazioni acquisite sugli strumenti e modalità di controllo adottati dagli Enti preposti con i fabbisogni di controllo individuati nella fase b);



- d) elaborazione di linee guida, check list condivise e classificazione dei parametri da verificare da punto di vista amministrativo e in loco;
 - e) individuazione dei fattori di rischio, comprendendo nell'analisi i criteri che già costituiscono un patrimonio di valutazione dei soggetti partecipanti alle attività istituzionali di controllo, con inserimento/integrazione degli ulteriori parametri/criteri mancanti, anche ai fini della razionalizzazione dei controlli in loco;
 - f) realizzazione di uno studio e di una attività tramite affidamento di uno specifico incarico per l'individuazione dei requisiti funzionali, progettazione e collaudo funzionale di una soluzione informatica per l'archiviazione delle informazioni e dei dati raccolti in esito allo svolgimento dei controlli, con correlata definizione dei fabbisogni in termini di dotazione e funzionalità degli strumenti software, nonché delle basi dati da attivare e della strumentazione hardware eventualmente da impiegare;
 - g) condivisione dei risultati del progetto con tutti i Soggetti che hanno partecipato alla sua realizzazione, con predisposizione dei documenti conclusivi e approvazione formale delle proposte tecniche utili al raggiungimento degli obiettivi generali della disciplina in materia;
 - h) predisposizione della proposta di Piano Coordinato di Monitoraggio, per l'effettuazione dei controlli in loco con previsione delle analisi dei suoli, ai sensi del Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati del Veneto.
2. Il dettaglio delle attività di progetto, necessarie alla realizzazione dei punti precedentemente indicati, è approvato con il "Programma delle attività" in allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____.

Articolo 3 (Obblighi delle Parti e responsabilità dell'attuazione)

1. Per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2 nell'ambito della presente collaborazione, la Regione si impegna a:

- coordinare le attività indicate alle lettere da a) a g) dell'articolo 2, mettendo a disposizione le competenze tecniche, normative ed amministrative sulla disciplina in materia utilizzo agronomico di effluenti di allevamento, digestati e altri fertilizzanti azotati, e raccogliendogli specifici fabbisogni informativi degli operatori delle pubbliche amministrazioni, rilevati negli incontri con i loro referenti;
- concorrere con ARPAV nella realizzazione delle attività di cui alla lettera h) dell'art. 2, ai fini dell'approvazione del Piano di Monitoraggio.

2. Per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2 nell'ambito della presente collaborazione, ARPAV si impegna:

- a collaborare alla realizzazione di tutte le attività indicate alle lettere da a) a g) dell'articolo 2, mettendo a disposizione, ai fini dell'esecuzione di quanto previsto dal presente Accordo, i dati oggetto di rilevazione per gli scopi del "Programma", e attivando le necessarie competenze tecniche e scientifiche in materia pedologico-agronomico-ambientale, tramite il proprio il Servizio Centro Veneto Suolo e Bonifiche, e, le specifiche professionalità ed esperienze acquisite in materia di controlli ambientali effettuate tramite le ispezioni presso le aziende agricole;
- a coordinare e realizzare, in concorso con la Regione, quanto previsto dalle lettere f) e h) dell'articolo 2.

3. Per la realizzazione delle attività descritte nel "Programma", ARPAV sceglie il personale da impegnare sulla base della professionalità e di un profilo di competenze individuati in accordo con la Regione ed idonei alla realizzazione alle attività previste nel "Programma" medesimo e, in particolare, all'affidamento dell'incarico per la realizzazione dell'attività di studio di cui della lettera f).

Articolo 4 (Responsabilità)

1. Ciascuna delle Parti è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dalle altre nell'ambito dell'attività di cui al presente Accordo.



2. Ciascuna delle Parti garantisce che il proprio personale è tenuto ad assicurare la necessaria disponibilità per il corretto svolgimento delle attività previste dal “Progetto”.

Articolo 5

(Costi e modalità di pagamento)

1. Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al punto f) dell’articolo 2 del Progetto.

2. Per la realizzazione delle attività descritte al punto f) dell’articolo 2, i costi sono individuati in € 50.000,00 di cui € 40.000,00 a carico della Regione, e € 10.000,00 a carico di ARPAV.

3. La liquidazione della quota regionale avverrà in un’unica soluzione alla sottoscrizione del presente Accordo.

4. Ai fini della rendicontazione della spesa, a mero ristoro delle spese attinenti al progetto, ARPAV dovrà presentare alla Regione idonea relazione dettagliata in base ad una analisi distinta dei costi entro il 15.11.2019, in coerenza con le attività svolte in conformità del “Programma” approvato.

Articolo 6

(Durata)

1. Il presente Accordo, che entra in vigore dalla data di sottoscrizione, ha validità fino al 31.12.2019.

2. È fatta salva, ai soli fini dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Accordo, la possibilità di riconoscimento di una eventuale proroga; la proroga è richiesta per iscritto tramite PEC dalle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza dell’Accordo ed è rilasciata dal Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca con proprio provvedimento.

Articolo 7

(Utilizzo dei risultati)

1. I dati raccolti nel corso dello svolgimento del “Programma” verranno condivisi tra Regione e ARPAV. I risultati delle attività svolte in collaborazione, nell’ambito del presente Accordo, saranno di proprietà delle Parti.

2. La pubblicazione e la divulgazione di dati/documenti inerenti il progetto esecutivo, nonché quelli provenienti da altre pubbliche Amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, se non previo accordo tra le Parti.

3. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in casi di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Articolo 8

(Informativa trattamento dati)

1. Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell’utilizzo dei dati personali nell’ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell’esecuzione del presente atto. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni o qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

2. Sottoscrivendo il presente Accordo le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento dati.

Articolo 9

(Controversie)

1. Il presente Accordo di Collaborazione viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

2. Tutte le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del presente Accordo di Collaborazione saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.



3. Per quanto non espressamente disposto dal presente Accordo di Collaborazione, si fa rinvio alle disposizioni di legge.

Articolo 10
(Disposizioni finali)

1. Il presente Accordo, sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. n. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e dell'articolo 15 comma 2 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà registrato in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.
L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dal ARPAV.

Luogo e data,

Per la Regione del Veneto		Per ARPAV

